

REGOLAMENTO BYOD “BRING YOUR OWN DEVICE”

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera il

Allegato al Regolamento di Istituto

Visto	<i>il D. Lgs. 165/2001;</i>
Visto	<i>il D. Lgs. 297/1994, art. 10;</i>
Visto	<i>il DPR 275/1999;</i>
Visto	<i>il regolamento d’istituto;</i>
Visti	<i>gli artt. 3 e 4 del DPR 249/1998 "Statuto degli Studenti e delle Studentesse"</i>
Considerato	<i>quanto riportato nel Piano Nazionale Scuola Digitale azione 6</i>
Acquisita	<i>la delibera di approvazione del Consiglio di Istituto n. 17 del 17/12/2020</i>

È EMANATO

il presente Regolamento che stabilisce le norme di comportamento relative alle modalità di utilizzo dei dispositivi digitali mobili a scuola nell’istituto. Per la diffusione del presente Regolamento se ne dispone la pubblicizzazione mediante l’Albo on line dell’Istituzione scolastica e sul sito web della scuola.

Premessa

L’azione #6 del PNSD “Politiche attive per il BYOD” (Bring your own device), - letteralmente: “porta il tuo dispositivo”, prevede che la scuola riconosca agli alunni la possibilità di una formazione digitale che consenta loro di saper utilizzare i propri dispositivi in modo consapevole e li renda edotti sui rischi della Rete. Si legge testualmente “*La scuola digitale, in collaborazione con le famiglie e gli enti locali, deve aprirsi al cosiddetto BYOD (Bring Your Own Device), ossia a politiche per cui l’utilizzo di dispositivi elettronici personali durante le attività didattiche sia possibile ed efficientemente integrato*”.

Poiché la tecnologia fornisce agli studenti opportunità innovative ed inedite anche ai fini didattici, in linea con quanto specificato nel PNSD, il nostro Istituto intende sperimentare tale processo garantendone la sicurezza attraverso una modalità di interazione che contribuisca al miglioramento dell’ambiente educativo e di apprendimento. Al di fuori di questo contesto, l’uso improprio dei dispositivi digitali mobili a scuola è vietato e viene sanzionato in misura della gravità in base a quanto stabilito dal Regolamento di Istituto.

Si rende quindi necessario normare l’uso dei dispositivi mobili a scuola con il presente Regolamento BYOD, redatto tenuto conto del GDPR 679/2016 in materia di protezione dei dati personali” e gli artt. 3 e 4 dello “Statuto degli Studenti e delle Studentesse”.

Articoli

Art. 1: Dispositivi ammessi

Sono ammessi in classe i seguenti dispositivi digitali mobili: computer portatile, tablet, e-reader, smartphone. Per alunni Scuola Secondaria di I grado e Scuola Primaria: lo studente che ne fosse sprovvisto potrà utilizzare, se disponibile, la dotazione di dispositivi della scuola.

Art. 2: Autorizzazione all’uso didattico dei dispositivi

I dispositivi devono essere usati a scuola esclusivamente **per soli scopi didattici** e il loro utilizzo è subordinato al consenso esplicito del docente in classe.

I dispositivi non possono essere usati per giocare durante le ore scolastiche.

Agli studenti non è permesso usare i propri dispositivi al di fuori dall'orario di lezione, nelle pause o nella ricreazione.

Art. 3: Responsabilità individuale

Gli studenti sono responsabili della custodia e del corretto utilizzo del proprio dispositivo.

La scuola non è responsabile della sicurezza dei dispositivi, dello smarrimento, del furto e di eventuali danni. È responsabilità dello studente presentarsi a scuola con il proprio dispositivo garantendone la funzionalità.

Gli studenti hanno l'obbligo di riportare a casa il dispositivo al termine delle lezioni. La scuola non sarà ritenuta responsabile per nessun dispositivo degli studenti lasciato a scuola.

È vietato prendere in prestito dispositivi di altri studenti.

Ogni dispositivo dovrà essere contrassegnato a cura dell'alunno, con indicazione di nome e cognome.

Art. 4: Limitazioni d'uso •

È vietato agli studenti:

- usare dispositivi di registrazione audio, videocamere o fotocamere (o dispositivi che li prevedano). Qualsiasi uso improprio prevede il ritiro e la consegna al coordinatore di classe
- usare Internet per scopi diversi da quelli didattici;
- utilizzare i dispositivi per giocare, in rete o diversamente (ove l'eventuale *game* non sia parte di una lezione);
- scaricare musica, video e programmi da internet o qualsiasi file senza il consenso dell'insegnante;
- utilizzare i dispositivi per chiamate, sms, o messaggistica in genere. La comunicazione con le famiglie, per qualsiasi urgenza, è sempre garantita attraverso il telefono della scuola.
- utilizzare la rete e i social network per deridere, offendere, denigrare compagni, docenti, personale scolastico, parenti/amici dei compagni sia in orario scolastico sia in orario extrascolastico; si ricorda che il cyberbullismo è un reato e qualsiasi atto degli studenti che dovesse configurarsi come reato verrà denunciato d'ufficio alle forze dell'ordine. Alla denuncia d'ufficio può sommarsi la querela da parte della persona chiamata in causa;
- utilizzare i dispositivi senza l'autorizzazione del docente durante gite e viaggi di istruzione

Art. 5: Diritti di proprietà intellettuale

Gli studenti devono rispettare e proteggere la proprietà intellettuale altrui per cui:

- non è ammessa la copia o il plagio di qualsiasi materiale;
- non è ammessa la violazione del copyright (ad es. fare copie illegali di software, musica, giochi o film);
- si deve attribuire, citare e richiedere il permesso degli autori o creatori delle informazioni o dei media originali (se richiesto dalla legge o a seguito di accordo);
- si ricorda che la violazione del diritto d'autore è un reato sanzionabile a norma di legge;
- la scuola favorisce e incentiva lo sviluppo dell'open source e copyleft.

Art. 6: Diritto di ispezione

La scuola si riserva il diritto a scuola di monitorare le attività online degli utenti e accedere, controllare, copiare, raccogliere o cancellare ogni comunicazione elettronica o file.

La scuola può ispezionare la memoria del dispositivo dello studente se ritiene che le regole scolastiche non siano state rispettate; l'ispezione può comprendere, ad esempio, le registrazioni audio e video, le fotografie scattate nelle pertinenze scolastiche e che violano la privacy altrui, o ogni altra questione legata a bullismo, rivelandone il contenuto alle forze dell'ordine qualora lo ritenga necessario.

In tal caso verrà data tempestiva informazione alla famiglia.

Il docente che intende far usare i dispositivi è responsabile da un punto di vista della sicurezza sul web. Sarà quindi suo compito istruire i ragazzi ad un uso "in sicurezza" del dispositivo, monitorando che le indicazioni vengano rispettate.

Art. 7: Connessione Wi-Fi

In considerazione di specifiche esigenze didattiche, il dirigente scolastico potrà autorizzare le classi aderenti a sperimentazioni ad essere connesse, temporaneamente o per l'intero anno scolastico, alla rete Wi-Fi d'istituto.

Art. 8: Sanzioni per il mancato rispetto del regolamento

L'accesso al network della scuola è un privilegio, non un diritto. L'uso della tecnologia, sia essa proprietà della scuola o un dispositivo fornito dagli studenti, comporta responsabilità personali. Ci si aspetta che gli studenti rispettino le regole dell'istituto, agiscano responsabilmente e rispettino i termini e le condizioni fissate dall'insegnante di classe e dalla scuola. Il mancato rispetto di questi termini e condizioni potrà portare alla temporanea o permanente perdita di accesso alla rete nonché altre azioni disciplinari e legali, se necessario.

Gli studenti e i genitori, nel caso degli studenti minorenni, saranno ritenuti responsabili delle loro azioni e sono incoraggiati a segnalare immediatamente ogni uso accidentale al loro insegnante o anomalie nella rete.

Le sanzioni verranno erogate in base al Regolamento d'istituto. I dispositivi potranno essere confiscati per l'intera giornata. Quando un dispositivo viene confiscato, lo studente dovrà consegnarlo al dirigente scolastico o al suo fiduciario, il quale lo riconsegnerà ai genitori dell'allievo a seguito di colloquio.

Art. 9: Compito dell'istituto

Sarà cura della scuola provvedere a mettere a disposizione, in prestito d'uso, un adeguato numero di dispositivi per gli alunni che ne fossero privi, al fine di permettere la partecipazione di tutti gli alunni della classe alle attività programmate dai docenti.